

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 5.9.2017

La Nuova Procedura Civile, 4, 2017

ADMAIORA

Editrice

Il nuovo giudice onorario di pace di cui al d.lgs. n. 116 del 31.7.2017

Giulio SPINA*

Come noto, Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31.7.2017, è stato pubblicato il testo del [decreto legislativo n. 116 del 31.7.2017](#), recante *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*.

Di seguito si riportano gli aspetti principali della disciplina del «giudice onorario di pace» dettata dal d.lgs. cit.

CHI È

Il «giudice onorario di pace» è il **magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace**¹.

Tale incarico:

- ha natura inderogabilmente **temporanea** (4 anni + 4)²;
- si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali;
- non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego;
- non può richiedere un impegno complessivamente superiore a **due giorni a settimana**;

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

¹ Art. 1, d.lgs. cit.

² Cfr. art. 18, d.lgs. cit.

- comprende l'assegnazione di affari, compiti e attività, da svolgere sia **in udienza** che **fuori udienza**;
- va svolto osservando i doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili (in particolare: imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, nonché rispetto della dignità della persona nell'esercizio delle funzioni)³;
- prevede un'indennità⁴.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento dell'incarico, per il quale è (tra l'altro) richiesto il possesso della **laurea in giurisprudenza**, avviene a seguito dell'ammissione al **tirocinio** (organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura) di sei mesi con riferimento al quale il **Consiglio superiore della magistratura** (art. 6) procede con delibera (da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi) alla individuazione dei posti da pubblicare (determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande)⁵.

COMPITI E FUNZIONI

*"I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la **giurisdizione in materia civile e penale** e la **funzione conciliativa in materia civile** secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali"*⁶.

Ufficio per il processo

I giudici onorari di pace sono, inoltre, **assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»**⁷, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

In particolare⁸:

³ Cfr. art. 20, d.lgs. cit.

⁴ Cfr. art. 23, d.lgs. cit.

⁵ Art. 4-7, d.lgs. cit.

La disciplina delle **incompatibilità** è dettata dall'art. 5, d.lgs. cit.

La disciplina della **formazione permanente** è dettata dall'art. 22, d.lgs. cit.

⁶ Art. 9, d.lgs. cit.

La disciplina delle incompatibilità è dettata dall'art. 5, d.lgs. cit.

⁷ Cfr. art. 16-octies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., dalla l. 27 dicembre 2012, n. 221.

⁸ Art. 9, d.lgs. cit.

Si segnala altresì che l'art. 10, d.lgs. cit. dispone, tra l'altro, quanto segue.

"10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli **atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale**, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla camera di consiglio.

11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' **delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessita'**, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compito dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli [articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile](#),

- in tal caso **non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace**;
- nel corso dei **primi due anni** dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace **devono essere assegnati all'ufficio per il processo** e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.
- ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata la **trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario**⁹.

Inoltre:

- destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali¹⁰;
- destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace¹¹;
- supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace¹².

nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la pronuncia di **provvedimenti definitivi**, fatta eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000”.

⁹ Art. 9, d.lgs. cit.

Ciò , nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11, d.lgs. cit.

- successivamente ai primi due anni dal conferimento dell'incarico;
- quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'art. 11 d.lgs. cit. (vacanze di posti in organico, etc.) e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse;
- il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale;
- non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace (art. 11, comma 6):
 - a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'[articolo 615 del codice di procedura civile](#) e dal [secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice](#) nei limiti della fase cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di famiglia;
 - b) per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

¹⁰ Art. 12, d.lgs. cit.

¹¹ Art. 13, d.lgs. cit.

¹² Art. 14, d.lgs. cit.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

L'art. 19, d.lgs. cit. dispone quanto segue¹³.

1. Con riguardo ai **procedimenti civili**, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'[articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile](#) e puo' essere ricusato, a norma dell'[articolo 52 del medesimo codice](#). Ha altresì l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Con riguardo ai **procedimenti penali**, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato **quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori**. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.

4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi **anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti**. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.

DECADENZA, DISPENSA E REVOCA¹⁴

Il magistrato onorario:

decade dall'incarico:

- quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi;
- per dimissioni volontarie;
- quando sopravviene una causa di incompatibilità;

è **dispensato**, anche d'ufficio:

¹³ Il grassetto è nostro.

¹⁴ Art. 21, d.lgs. cit.

- per impedimenti di durata superiore a sei mesi (per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità);

è **revocato** dall'incarico:

- in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo;
- quando tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.